



# **CITTÀ DI LAMEZIA TERME**

## **(provincia di Catanzaro)**

**Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni**

**(D. lgs n. 24 del 10 marzo 2023) (cd *whistleblower*)**

**Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali  
o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità  
dell'Amministrazione Pubblica**

## **Indice**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <a href="#"><u>Articolo 1 – Definizioni.....</u></a>   | <a href="#"><u>3</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 2 – Destinatario delle segnalazioni.....</u></a>   | <a href="#"><u>3</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 3 – Soggetti che possono inviare le segnalazioni.....</u></a>  | <a href="#"><u>4</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 4 – Segnalazioni anonime.....</u></a>  | <a href="#"><u>4</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 5 – Oggetto della segnalazione.....</u></a>  | <a href="#"><u>5</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 6 – Contenuto della segnalazione.....</u></a>  | <a href="#"><u>6</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 7 – Canali per le segnalazioni.....</u></a>  | <a href="#"><u>6</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 8 – Canale interno di segnalazione.....</u></a>  | <a href="#"><u>7</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 9 – Altri canali di segnalazione.....</u></a>  | <a href="#"><u>8</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 10 – Attività di accertamento delle segnalazioni.....</u></a>  | <a href="#"><u>9</u></a>  |
| <a href="#"><u>Articolo 11 – Tutela della riservatezza.....</u></a>  | <a href="#"><u>11</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 12 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all’Autorità giudiziaria o divulgazioni pubbliche.....</u></a> | <a href="#"><u>12</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 13 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive.....</u></a>   | <a href="#"><u>13</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 14 - La responsabilità del segnalante.....</u></a>   | <a href="#"><u>14</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 15 – Richieste di accesso ai contenuti della segnalazione.....</u></a>   | <a href="#"><u>14</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 16 – Disposizioni per la protezione dei dati personali.....</u></a>  | <a href="#"><u>14</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 18 – Disposizioni finali.....</u></a>  | <a href="#"><u>17</u></a> |
| <a href="#"><u>Articolo 19 – Clausola di rinvio.....</u></a>   | <a href="#"><u>17</u></a> |

## Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) “*Whistleblowing*”: sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- d) “*Whistleblower*” (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo; “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Contesto lavorativo” (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- f) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- g) “PIAO”: Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- h) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- i) “Custode dell’identità del segnalante”: soggetto individuato dall’Amministrazione che su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all’identità del segnalante;
- j) “ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

## Articolo 2 – Destinatario delle segnalazioni

1. Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all’art. 4.

2. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto (ad esempio un Dirigente o un incaricato di Elevata Qualificazione) tale soggetto deve trasmettere la

segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT del Comune di Lamezia Terme, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### **Articolo 3 – Soggetti che possono inviare le segnalazioni**

1. Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti del Comune di Lamezia Terme anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Lamezia Terme;
- c) i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Lamezia Terme;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Lamezia Terme (ad esempio, componenti dell'Organismo di valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Lamezia Terme;
- f) dipendenti in periodo di prova;
- g) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Lamezia Terme non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
- h) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Lamezia Terme è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

2. Le segnalazioni trasmesse da soggetti differenti da quelli di cui al comma precedente saranno gestite secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa per le segnalazioni ordinarie.

### **Articolo 4 – Segnalazioni anonime**

1. Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

2. Il Comune di Lamezia Terme prende in considerazione le segnalazioni anonime, a condizione però che queste siano adeguatamente circostanziate. Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.

3. Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023.

4. Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

## **Articolo 5 – Oggetto della segnalazione**

1. La violazione oggetto di segnalazione può riguardare:

- a) il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- b) il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
  1. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/20232 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
  2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
  3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
  4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

2. La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui al comma precedente;
- b) le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- c) i fondati sospetti.

3. La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- a) scopi meramente personali;
- b) effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- c) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- d) le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

4. Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla normativa, nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **Articolo 6 – Contenuto della segnalazione**

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili di sua conoscenza affinché il RPCT possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

2. Qualora il segnalante ne abbia la disponibilità, la segnalazione deve essere corredata da eventuale documentazione di supporto.

## **Articolo 7 – Canali per le segnalazioni**

1. I soggetti individuati all'art. 3 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni, come definite all'art. 4 hanno a disposizione diversi canali al fine di effettuare la segnalazione e precisamente:

1. Canale interno
  2. Canale esterno presso ANAC
  3. Divulgazione pubblica
  4. Denuncia all'Autorità giudiziaria
2. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

## Articolo 8 – Canale interno di segnalazione

1. È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare. In particolare, può utilizzare:

- a) la piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale e nell'intranet comunale;
- b) una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT);
- c) la richiesta di un incontro diretto con il RPCT.

2. L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale del Comune di Lamezia Terme al seguente link: <https://comunelameziaterme.whistleblowing.it/#/>;

3. La gestione della piattaforma informatica di segnalazione interna è affidata al RPCT del Comune di Lamezia Terme, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura stessa, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento 2016/679.

4. La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

5. Il sistema informatico rilascia al segnalante un **codice numerico di 16 cifre** che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.

6. Il RPCT o colui che lo sostituisce in caso di assenza, sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali e adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

7. Le segnalazioni riguardanti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Lamezia Terme devono essere inviate direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

8. In alternativa alla procedura informatica, la segnalazione può essere effettuata a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al RPCT; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

9. In caso di segnalazione effettuata a mezzo servizio postale o posta interna, al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

10. Nel caso in cui tramite la procedura di cui al precedente comma 8 sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, il segnalante riceve, con le medesime modalità utilizzate per effettuare la segnalazione, un avviso contenente una proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di colloquio, unitamente alla richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso. Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

11. E’ fatto divieto di trasmettere le segnalazioni a mezzo PEC o e-mail in quanto non può essere garantita la tutela dell’identità del segnalante ne degli eventuali soggetti interessati dalla segnalazione.

## **Articolo 9 – Altri canali di segnalazione**

1. Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso il canale interno, il segnalante può decidere di:

- a) effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall’art. 6 del d.lgs. 24/2023;
- b) divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 24/2023;
- c) se del caso, denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria o contabile.

2. Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 del d.lgs. 24/2023 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **Articolo 10 – Attività di accertamento delle segnalazioni**

1. Le verifiche sulla fondatezza della segnalazione sono demandate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

2. Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione, ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. In caso di assenza temporanea del RPCT procederà il soggetto che lo sostituisce, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

3. Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

4. Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

6. Qualora a seguito dell'attività svolta ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, accertato contenuto generico della segnalazione dell'illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, etc.), ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informandone il segnalante secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

7. Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a comunicare l'esito dell'accertamento al Sindaco, nel caso la segnalazione riguardi un Dirigente, o al Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all'UPD, nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 11 "Tutela della riservatezza";
- b) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- c) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

8. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

9. Il RPCT assicura la tracciabilità della attività svolte e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

10. Il RPCT può utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione.

11. Il RPCT rende conto, con le modalità stabilite dall'Amministrazione nel PIAO, del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento garantendo la riservatezza dei segnalanti e dei segnalati.

12. Qualora il RPCT si venisse a trovare in una situazione di conflitto di interessi in ordine ad una segnalazione ricevuta, lo stesso verrà sostituito dal soggetto individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

## **Articolo 11 – Tutela della riservatezza**

1. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

2. La tutela della riservatezza è garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti.

3. Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 8 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

4. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

5. In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

6. Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 8, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

7. La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT, o a colui che lo sostituisce in caso di assenza, come individuato all'interno della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

8. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

9. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

10. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

11. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 8, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso.

12. La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

## **Articolo 12 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o divulgazioni pubbliche**

1. Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

2. L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

3. Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 24/2023.

4. Il divieto di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;

- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
  - d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
  - e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
  - f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.
5. L'inversione dell'onere della prova, di cui al comma 2 del presente articolo, non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

### **Articolo 13 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive**

1. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.
2. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
4. Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.
5. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.
6. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.
7. Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

## **Articolo 14 - La responsabilità del segnalante**

1. Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

## **Articolo 15 – Richieste di accesso ai contenuti della segnalazione**

1. Il contenuto della segnalazione è sottratto al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lettera f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 16 – Disposizioni per la protezione dei dati personali**

1. La procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale. I dati forniti saranno trattati dal RPCT per lo svolgimento delle attività di raccolta e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente conseguenti.

2. Il Titolare del trattamento dei dati, il Comune di Lamezia Terme, contattabile attraverso l'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.comunelameziaterme.it](mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it) in aderenza a quanto previsto dall'art.13 del GDPR, ha predisposto una specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali rivolta a coloro che intendono inviare segnalazioni attraverso i canali predisposti. L'Informativa completa, denominata "Informativa privacy WHISTLEBLOWING" è consultabile all'interno della sezione/area tematica " Privacy e GDPR" del sito istituzionale dell'Ente ovvero al link <https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/page/40124>.

3. Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Il D.lgs. n. 24/2023 disciplina poi espressamente due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante (si veda Articolo 11 di questo Disciplinare oltre che il D.lgs stesso).

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ente in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento.

La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo. L'Ente si è dotata di un assetto organizzativo interno in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati siano tali da ricomprendere tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni (come ad esempio nel caso in cui erroneamente la segnalazione invece di pervenire attraverso il canale interno pervenga tramite protocollo). Tali soggetti ricevono un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

## **Articolo 18 – Disposizioni finali**

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

## **Articolo 19 – Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.